

2.2 – Analisi delle risorse

2.2.1 - Entrate Tributarie

2.2.1.1

ENTRATE	TREND STORICO			PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE			% sc. della col. 4 risp. alla col. 3
	Esercizio Anno 2009 (accertamenti competenza)	Esercizio Anno 2010 (accertamenti competenza)	Esercizio in corso (previsione) 2011	Previsione del bilancio annuale 2012	1' Anno successivo 2013	2' Anno successivo 2014	
	1	2	3	4	5	6	
Imposte	11.409.164,06	11.915.938,14	13.722.022,00	15.674.100,00	15.327.100,00	15.327.100,00	14%
Tasse	200.401,82	4.816.767,31	4.548.710,00	4.325.015,00	5.192.000,00	5.192.000,00	-4%
Tributi speciali ed altre entrate proprie	819.580,01	0,00	3.352.082,00	45.000,00	332.500,00	332.500,00	-98%
Totale	12.429.145,89	16.732.705,45	21.622.814,00	20.044.115,00	20.851.600,00	20.851.600,00	-7%

2.2.1.3 – Valutazione, per ogni tributo, dei cespiti, della loro evoluzione nel tempo, dei mezzi utilizzati per accettarli-

Imposta municipale propria (I.M.U.)

L'art. 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011, (c.d. decreto salva-Italia), ha introdotto “in via sperimentale” l'imposta municipale propria fino al 2014. Dal 2015 sarà introdotta a “regime”.

Rispetto all'imposta delineata dal D.Lgs. 23/2011 (c.d. decreto sul federalismo fiscale municipale), la modifica principale è la reintroduzione del prelievo sull'abitazione principale, con conseguente disciplina della relativa aliquota ed introduzione della detrazione.

L'I.M.U. sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l'imposta comunale sugli immobili (ICI).

L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili definiti dall'art. 2 D.Lgs. 504/1992 ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Continua ad applicarsi la disciplina e le definizioni ai fini ICI. Quindi sono imponibili I.M.U.:

Fabbricato	l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza
Fabbricato di nuova costruzione	il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato
Area fabbricabile	l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità
Area fabbricabile posseduta da agricoltori	sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9 D.Lgs. 504/1994 ¹ , sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.
Terreno agricolo	il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile

È confermata già dal 2012 la “nuova” definizione di abitazione principale contenuta nell’art. 8 D.Lgs. 23/2011. “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 504/1992 come integrati dai commi 4 e 5 dell’articolo 13 del D.L. 201/2011. Risulta quindi confermato il meccanismo di applicazione dell’imposta al valore catastale dell’immobile, rivalutato con i nuovi coefficienti, e del valore venale dell’area in comune commercio per le aree fabbricabili.

TIPI DI IMMOBILI	CATEGORIA CATASTALE	BASE IMPONIBILE 2011	BASE IMPONIBILE 2012
Fabbricati iscritti in catasto		rendita catastale (rivalutata del 5%) x coefficienti	rendita catastale (rivalutata del 5%) x coefficienti
	C/1	34	55
	A/10	50	80
	D/1 - D/12 (escluso D/5)	50	60 (65 dal 1° gennaio 2013)
	D/5	50	80
	B/1 - B/8	140	140
	A/1-A/9, C/2, C/6 e C/7	100	160
	C/3, C/4 e C/5	100	140
terreni agricoli		Reddito dominicale risultante in catasto all'1.1 dell'anno di imposizione rivalutato del 25% x 75	reddito dominicale all'1.1 rivalutato del 25% x 130 (per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli il moltiplicatore è pari a 110)

Per le altre tipologie di immobili (aree edificabili, fabbricati interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati ecc.) non sono previste variazioni rispetto alla precedente normativa in materia di ICI.

E’ prevista un’aliquota di base pari allo 0,76 per cento che i Comuni possono variare in aumento o in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali. L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei Comuni fino a 0,2 punti percentuali.

N. ord.	tipo immobile	aliquota base	aliquota maggiorata (max maggiorazione)	aliquota ridotta (max riduzione)	quota a favore dello Stato (1/2)
1	abitazione principale	0,40%	0,60%	0,20%	NO
2	altri immobili	0,76%	1,06%	0,46%	SI
3	fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%	-	0,10%	NO
4	Immobili non produttivi di reddito fondiario, ovvero immobili posseduti da soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati	0,76%	-	0,40%	SI

Oltre all'aliquota agevolata dello 0,4%, per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è prevista una detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, ripartita proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica in caso di più di un soggetto passivo.

I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

Tale disposizione deve essere tenuta in debita considerazione visto il meccanismo di calcolo della quota a favore dello Stato, inoltre l'aumento della detrazione potrebbe avere effetti molto importanti sul gettito dell'imposta vista l'impossibilità di stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria.

Per effetto delle modifiche apportate dal Parlamento in sede di conversione del D.L. 201/2011, è stata introdotta, per i soli anni 2012 e 2013 una maggiorazione della detrazione per abitazione principale di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400.

La detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche in caso di coniuge non assegnatario della casa coniugale (articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504), mentre si può prevedere che vengano estese anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Per assicurare il perseguimento degli obiettivi imposti dall'UE e dalla crisi economica, il decreto prevede che una quota di I.M.U. sia di competenza dello Stato. La quota è versata contestualmente all'I.M.U. ed è pari alla metà dell'imposta calcolata ad aliquota ordinaria, indipendentemente dalle riduzioni e dalle detrazioni previste.

Sono escluse l'abitazione principale, sue pertinenze ed i fabbricati rurali strumentali (che hanno aliquota già inferiore all'ordinaria).

Il comma 11 dell'art. 13 prevede che le attività di accertamento e riscossione dell'imposta di competenza erariale sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Significa che in caso di accertamento di maggiore materia imponibile, spetteranno ai comuni le sanzioni, gli interessi e, anche la maggiore imposta accertata (anche per la parte di competenza statale).

Il medesimo comma 11 prevede inoltre che le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

L'effetto dell'introduzione di tale norma sarà presumibilmente l'impossibilità per i Comuni di operare delle riduzioni di aliquota dato che ogni riduzione della stessa sarà doppiamente a carico del bilancio comunale. Infatti, fatto 100 il gettito ad aliquota standard da un immobile, nel caso in cui per riduzione dell'aliquota, detto gettito scendesse a 90, allo Stato andrà comunque 50. Il decremento del gettito fiscale per il Comune avrà, quindi, una incidenza maggiore rispetto alla singola variazione di aliquota. Infatti, riducendo del 10% il gettito, l'effetto è raddoppiato.

Non è inoltre più possibile "assimilare" alle abitazioni principali le abitazioni date in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale e non è più possibile determinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta.

Alla luce delle nuove disposizioni introdotte dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale il regolamento per l'applicazione dell'I.M.U.

Dall'applicazione dell'art. 13 del D.L. 201/2011 è stato così stimato il gettito I.M.U. per l'anno 2012:

Categoria	RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZ. DEL 5%	Totale valore imponibile	IMPOSTA ICI 0,7%	RENDITA CATASTALE RIVALUTATA DEL 5%	RENDITA RIVALUTATA NUOVI MOLTIPLICATORI MANOVRA MONTI	IMPOSTA IMU 0,76%
Aree Fabbricabili				850.000,00			922.857,14
Terreni Agricoli			2.850.000,00	20.000,00		4.560.000,00	34.656,00
A10	1.351.397,00	1.418.966,85	70.948.342,50	496.638,40	1.418.966,85	113.517.348,00	862.731,84
B4	49.095,00	51.549,75	6.873.300,00	48.113,10	51.549,75	7.216.965,00	54.848,93
C1	1.747.019,00	1.834.369,95	59.398.646,00	415.790,52	1.834.369,95	100.890.347,25	766.766,64
C3	325.529,00	341.805,45	32.552.900,00	227.870,30	341.805,45	47.852.763,00	363.681,00
C4	11.108,00	11.663,40	1.110.800,00	7.775,60	11.663,40	1.632.876,00	12.409,86
D1	789.242,00	828.704,10	39.462.100,00	276.234,70	828.704,10	49.722.246,00	377.889,07
D2	71.695,00	75.279,75	3.584.750,00	25.093,25	75.279,75	4.516.785,00	34.327,57
D3	44.727,00	46.963,35	2.236.350,00	15.654,45	46.963,35	2.817.801,00	21.415,29
D5	177.068,00	185.921,40	8.853.400,00	61.973,80	185.921,40	14.873.712,00	113.040,21
D6	225.877,00	237.170,85	11.293.850,00	79.056,95	237.170,85	14.230.251,00	108.149,91
D7	3.147.781,00	3.305.170,05	157.389.050,00	1.101.723,35	3.305.170,05	198.310.203,00	1.507.157,54
D8	3.188.975,00	3.348.423,75	159.448.750,00	1.116.141,25	3.348.423,75	200.905.425,00	1.526.881,23
totale				4.742.065,67			6.706.812,23

TOTALE IMMOBILI DIVERSI DALLA CAT. CAT. A/1 - A/9 E CAT. CAT. C/2, C/6 E C/7 (ARR.)	6.707.000,00
IMU 0,76% SU IMMOBILI CAT. A1-A9 E SU IMMOB.CAT. C/2, C/6 E C/7 NON ABITAZIONI PRINCIPALI	3.670.000,00
TOTALE (ARROTONDATO)	10.377.000,00
<u>DI CUI IL 50% COMPETENZA STATALE</u>	<u>5.188.500,00</u>
DIFFERENZA COMUNE	5.188.500,00
ABITAZIONE PRINCIPALE	2.800.000,00
PERTINENZE (C2-C6-C7)	500.000,00
IMU 0,2% CAT. D10	5.000,00
<u>TOTALE SPETTANTE COMUNE</u>	<u>8.493.500,00</u>
<u>TOTALE GENERALE I.M.U.</u>	<u>13.682.000,00</u>

Pertanto nel bilancio di previsione 2012 lo stanziamento dell'entrata relativa all'I.M.U. è stata determinata in Euro 8.500.000,00, mentre per gli anni 2013 e 2014 in Euro 8.510.000,00.

In applicazione del comma 17 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 si è provveduto a ridurre il fondo sperimentale di riequilibrio, per tutte e tre le annualità previste nel pluriennale di Euro 2.275.000,00. Tale riduzione è stata così calcolata:

previsione ICI bilancio 2012 (prima della manovra Monti)	6.225.000,00
previsione IMU bilancio 2012	8.500.000,00
Differenza	2.275.000,00

Infatti il comma 17 prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio varia in ragione della differenza del gettito stimato ad aliquota di base derivante dalle disposizioni di cui all'art. 13. In caso di incapienza (ossia il maggior gettito IMU risulta superiore all'importo del fondo sperimentale di riequilibrio) i Comuni dovranno versare allo Stato tale differenza.

Nel caso del Comune di Cernusco sul Naviglio la differenza stimata tra ICI e I.M.U. risulta positiva, per cui il maggior gettito viene detratto dal fondo sperimentale di riequilibrio che dispone della necessaria capienza.

Per i bilanci comunali l'introduzione dell'I.M.U. e la sua applicazione secondo quanto previsto dal decreto, ossia senza operare aumenti o riduzioni di aliquota, non comporta nessuna maggiore entrata e nessuna minore entrata. Cambia notevolmente per il cittadino che passa da una imposta dovuta ICI di circa 6.225.000,00 Euro ad una imposta dovuta I.M.U. di circa 13.700.000,00.

Si precisa che le stime sopra riportate sono state effettuate con i dati in possesso, tenendo presente che per quanto riguarda le abitazioni principali gli ultimi dati disponibili risalgono all'anno 2007 (dall'anno 2008 è subentrata l'esclusione dell'abitazione principale) ed inoltre il regolamento ICI prevedeva l'assimilazione fino a n. 3 pertinenze (anche se appartenenti tutte per esempio alla cat. C/6, box), mentre l'I.M.U. prevede la possibilità di considerare pertinenze dell'abitazione principale solo al massimo una unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. Per cui se un contribuente ha due box classificati nella categoria catastale C/6, solo uno potrà considerarlo pertinenziale, mentre l'altro lo dovrà pagare con l'aliquota ordinaria dello 0,76%.

Quindi si può ben comprendere come i conteggi effettuati sono stati in parte stimati, comunque è evidente che qualsiasi errore di stima non varia le risultanze del bilancio poiché l'introduzione della nuova I.M.U., se il Comune non ha operato riduzioni o aumenti di aliquota, non comporta né maggiori entrate, né minori entrate a carico del bilancio comunale. Eventualmente risulterà necessario operare delle variazioni alle diverse voci di entrata del bilancio non appena saranno resi noti i dati da parte del Ministero competente.

Quanto sopra per l'annualità 2012, è evidente che il gettito dell'imposta dal 2013 potrà anche aumentare in seguito alla costruzione di nuovi immobili, per cui per gli anni successivi al 2012 il gettito dell'imposta assumerà un carattere "dinamico".

Si riassumono qui di seguito gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale 2012/2014:

risorsa	stanziamento ICI presunto 2012 (prima D.L.201/2011)	stanziamento previsto 2012	stanziamento previsto 2013	stanziamento previsto 2014
Imposta comunale sugli immobili (ICI)	6.785.000,00	560.000,00	560.000,00	560.000,00
Imposta municipale propria (I.M.U.)	-	8.500.000,00	8.510.000,00	8.510.000,00
fondo sperimentale di riequilibrio	3.302.082,00	1.027.082,00	1.027.082,00	1.027.082,00
Totale	10.087.082,00	10.087.082,00	10.097.082,00	10.097.082,00

Addizionale IRPEF

L'aliquota dell'addizionale IRPEF attualmente in vigore è la seguente: 0,70%.

E' prevista una soglia di esenzione per i redditi fino a € 10.000,00 annui.

Nel precedente bilancio pluriennale approvato (2011/2013) lo stanziamento relativo a tale voce di entrata era stato determinato sulla scorta dell'ultimo imponibile IRPEF reso noto dal Ministero (anno 2008) e pari a € 569.797.99300.

L'imponibile IRPEF anno 2009 suddiviso per classi di reddito è il seguente:

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL' IRPEF ANNO 2009	
	FREQUENZA	AMMONTARE
fino a 1.000	176	69.651
da 1.000 a 2.000	149	179.079
da 2.000 a 3.000	132	281.468
da 3.000 a 4.000	70	215.636
da 4.000 a 5.000	80	342.866
da 5.000 a 6.000	79	412.532
da 6.000 a 7.500	139	897.131
da 7.500 a 10.000	781	6.740.050
da 10.000 a 15.000	2.404	29.368.791
da 15.000 a 20.000	3.510	59.774.629
da 20.000 a 26.000	3.944	87.748.190
da 26.000 a 33.500	2.968	84.240.542
da 33.500 a 40.000	1.374	48.314.969
da 40.000 a 50.000	1.320	56.552.776
da 50.000 a 60.000	724	37.774.774
da 60.000 a 70.000	440	27.335.787
da 70.000 a 100.000	662	52.088.933
oltre 100.000	485	76.155.067
TOTALE	19.437	568.492.871

Si riporta un prospetto di confronto dell'evoluzione dei redditi nell'arco del quadriennio 2005/2009:

CLASSI DI REDDITO COMPLESSIVO IN EURO	REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2005		REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2006		REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2007		REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2008		REDDITO IMPONIBILE AI FINI DELLE ADDIZIONALI ALL'IRPEF ANNO 2009		% INCREMENTO 2005/2009	
	FREQ.	AMMONTARE	FREQ.	AMMONTARE	FREQ.	AMMONTARE	FREQ.	AMMONTARE	FREQ.	AMMONTARE	FREQ.	AMMONTARE
fino a 1.000	99	47.459	79	41.620	178	74.959	159	66.384	176	69.651	77,78	46,76
da 1.000 a 2.000	71	97.205	84	116.841	95	101.781	150	167.294	149	179.079	109,86	84,23
da 2.000 a 3.000	71	162.037	85	202.161	90	188.363	97	205.532	132	281.468	85,92	73,71
da 3.000 a 4.000	82	274.918	86	291.638	73	229.181	86	274.696	70	215.636	-14,63	- 21,56
da 4.000 a 5.000	109	476.916	92	405.704	62	267.002	95	398.395	80	342.866	-26,61	- 28,11
da 5.000 a 6.000	92	481.865	100	517.533	76	385.706	77	398.175	79	412.532	-14,13	- 14,39
da 6.000 a 7.500	216	1.378.988	182	1.168.845	154	993.842	144	900.130	139	897.131	-35,65	- 34,94
da 7.500 a 10.000	923	7.690.362	916	7.723.287	804	6.883.902	760	6.578.810	781	6.740.050	-15,38	- 12,36
da 10.000 a 15.000	2.945	34.809.463	2.809	33.220.575	2.621	32.329.108	2.529	31.056.090	2.404	29.368.791	-18,37	- 15,63
da 15.000 a 20.000	3.990	64.881.734	3.853	62.851.761	3.695	62.899.805	3.622	61.852.232	3.510	59.774.629	-12,03	- 7,87
da 20.000 a 26.000	3.625	77.208.248	3.650	77.834.540	3.795	84.183.426	3.784	83.916.255	3.944	87.748.190	8,80	13,65
da 26.000 a 33.500	2.468	67.927.136	2.750	75.771.921	2.856	81.118.624	2.847	80.624.595	2.968	84.240.542	20,26	24,02
da 33.500 a 40.000	1.109	38.017.595	1.175	40.121.012	1.261	44.351.726	1.389	48.802.469	1.374	48.314.969	23,90	27,09
da 40.000 a 50.000	942	39.526.117	1.111	46.616.760	1.177	50.585.491	1.243	53.415.790	1.320	56.552.776	40,13	43,08
da 50.000 a 60.000	510	26.410.100	562	28.988.215	600	31.441.640	688	35.804.329	724	37.774.774	41,96	43,03
da 60.000 a 70.000	375	23.034.512	386	23.916.341	435	26.901.800	448	27.773.458	440	27.335.787	17,33	18,67
da 70.000 a 100.000	492	38.470.813	554	43.741.576	631	50.130.383	668	52.870.504	662	52.088.933	34,55	35,40
oltre 100.000	333	53.340.393	405	67.396.684	474	81.213.335	516	84.692.855	485	76.155.067	45,65	42,77
TOTALE	18.452	474.235.861	18.879	510.927.014	19.077	554.280.074	19.302	569.797.993	19.437	568.492.871	5,34	19,88

Secondo tali dati l'importo dell'addizionale IRPEF calcolato allo 0,7% e tenuto conto dell'esenzione per i redditi fino a € 10.000,00, può essere stimato in circa Euro 3.950.000,00 annui.

Il reddito imponibile IRPEF nel triennio 2006/2009 ha avuto la seguente evoluzione:

anno 2006	Euro	510.927.014,00		
anno 2007	Euro	554.280.074,00	percentuale di incremento 2006/2008	+ 11,52%
anno 2008	Euro	569.797.993,00	percentuale di incremento 2007/2008	+ 2,8%
anno 2009	Euro	568.492.871,00	percentuale di decremento 2008/2009	- 0,238%

ipotizzando i seguenti redditi imponibili nel triennio 2012/2014 (tenuto conto dell'attuale periodo di crisi e dell'aumento della popolazione residente):

anno 2012	€	575.000.000,00	percentuale di incremento 2009/2012	1,145%
anno 2013	€	575.000.000,00	percentuale di incremento 2012/2013	0,00%
anno 2014	€	575.000.000,00	percentuale di incremento 2013/2014	0,00%

si può stimare una entrata per addizionale IRPEF nella seguente misura

anno 2012	€	3.950.000,00
anno 2013	€	3.950.000,00
anno 2014	€	3.950.000,00

Nel bilancio è stata prevista la seguente entrata quale gettito dell'addizionale IRPEF relativa alle annualità 2012, 2013 e 2014:

anno 2012	€	3.950.000,00
anno 2013	€	3.950.000,00
anno 2014	€	3.950.000,00

Come già previsto per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010 e 2011 è confermata anche per l'anno 2012 la disposizione prevista nell'apposito regolamento relativo all'addizionale comunale all'IRPEF, con la quale viene stabilito che il Comune interviene a sostegno dei soggetti più deboli attraverso l'erogazione di un contributo economico pari all'addizionale IRPEF pagata nei seguenti casi:

a)contribuenti ultrasessantacinquenni a condizione che il reddito annuo lordo del nucleo familiare sia costituito solo da pensione e non sia superiore a € 14.000,00 se il nucleo è composto da n. 2 o più soggetti;

b)contribuenti nel cui stato di famiglia sono ricompresi uno o più soggetti portatori di handicap (ai sensi della L. 104/1992) con invalidità superiore al 70%, il cui reddito familiare annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00. Nel reddito non sono conteggiate le pensioni di invalidità;

c)famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un solo genitore con figli a carico che non conviva ad alcun titolo con altra persona e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 14.000,00;

d)famiglie la cui consistenza al 1° gennaio di ogni anno sia costituita da un numero pari o superiore a 6 unità e il cui reddito annuo complessivo lordo sia pari o inferiore a € 25.000,00.

Nei casi sopraindicati l'erogazione del contributo è subordinata alla condizione che l'abitazione e relative pertinenze dove il nucleo familiare ha stabilito la propria residenza sia l'unico immobile posseduto da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

Nel triennio sono stati previsti i seguenti stanziamenti per eventuali saldi relativi ad annualità precedenti:

anno 2012 Euro 162.000,00

anno 2013 Euro 130.000,00

anno 2014 Euro 130.000,00

Le novità per l'addizionale comunale IRPEF

L'addizionale comunale all'Irpef è tornata al centro della discussione dopo lo sblocco totale arrivato con la manovra bis (D.L. n. 138/2011).

Dal 2012, infatti, i Comuni possono tornare a gestire l'imposta con aumenti fino al tetto massimo dello 0,8%, senza alcun limite all'incremento annuale, grazie all'eliminazione del blocco del potere di istituire o di aumentare l'addizionale comunale all'Irpef.

Anzitutto, la manovra ha abrogato lo sbocco parziale concesso nell'anno 2011, con il decreto sul fisco municipale, all'articolo 5 del D.Lgs. n. 23/2011 (a partire dal 13 agosto 2011, data di entrata in vigore del d.l. 138/2011).

L'articolo 1, comma 11, del D.L. n. 138/2011 introduce poi i seguenti ulteriori elementi innovativi nella gestione dell'imposta.

1) *“Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività”* i Comuni possono stabilire aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale, che sono i seguenti:

- da 0 a 15.000 euro;
- da 15.000,01 a 28.000 euro;
- da 28.000,01 a 55.000 euro;
- da 55.000,01 a 75.000 euro;
- oltre 75.000 euro.

Come precisato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel rispondere ad uno specifico quesito posto da un Comune, qualora un comune istituisca un sistema di addizionale all’IRPEF con aliquote progressive per scaglioni di reddito, questi ultimi non possono essere differenti da quelli in vigore per l’IRPEF nazionale, vale a dire che deve essere osservato il principio della progressività dell’imposta vigente nell’ordinamento tributario nazionale. Ciò significa che è una facoltà per il Comune e non un obbligo differenziare le aliquote purché si seguano gli stessi scaglioni previsti per l’IRPEF. Tale facoltà va applicata tenendo conto degli effetti sul gettito complessivo poiché anche i redditi rientranti nell’ultimo scaglione (oltre 75.000 euro) pagheranno per la parte inferiore a tale importo l’addizionale secondo le aliquote vigenti per ogni scaglione, proprio come si fa con l’IRPEF.

2) E’ confermata la possibilità di istituire una soglia di esenzione (comma 3-bis dell’articolo 1 del D. Lgs. n. 360/1998), con le seguenti precisazioni:

- può essere stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali. Ciò vuol dire che occorre far riferimento esclusivamente al reddito complessivo e non possono quindi essere esentate singole tipologie di redditi (come quello da lavoro dipendente o da pensione). Inoltre non è possibile introdurre requisiti diversi da quello reddituale, come il numero dei componenti del nucleo familiare;
- deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale all’Irpef non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. In altri termini se un comune ha istituito un’aliquota dello 0,7%, con una soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro, il contribuente con un reddito di 10.400,00 euro calcola l’addizionale comunale sull’intero importo di 10.400,00 euro.

Il comma 16 dell’art. 13 del D.L. 201/2011 (c.d. decreto salva-Italia) è intervenuto anche sulla disciplina dell’addizionale comunale IRPEF anticipando dal 31 al 20 dicembre il termine per disporre la variazione dell’aliquota (e/o l’introduzione della soglia di esenzione) e pubblicare la relativa delibera affinché le modifiche abbiano effetto già per l’acconto. Il comma interviene anche sui criteri di

differenziazione delle aliquote dell'addizionale, prevedendo l'utilizzo esclusivamente degli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla legge statale ai fini IRPEF.

Si tratta di una formulazione analoga a quella già inserita nell'art. 1 D.L. 138/2011 ma che precisa meglio la norma. Si ricorda che la progressività implica l'applicazione delle aliquote crescenti ai vari "scaglioni" e non all'intera classe di reddito. Resta ferma la possibilità di non stabilire aliquote differenti non dovendo necessariamente applicare un'aliquota per ciascuno scaglione IRPEF (si tratta di una facoltà per il comune).

Resta ferma un'unica soglia di esenzione reddituale, oltre la quale il prelievo si applica su tutto il reddito.

Le deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, nei casi di proroga del termine per l'approvazione del bilancio, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (articolo 1, comma 169, della legge n. 296/ 2006).

Secondo le simulazioni dell'istituto per l'economia e la finanza locale dell'Anci (IFEL) l'anno prossimo oltre il 95% degli enti potrebbe adottare il tetto dello 0,8%, attualmente raggiunto solo dal 13,9% dei municipi. Ciò a causa della simultanea azione dei tagli operati con le manovre correttive.

Addizionale sul consumo di energia elettrica

Tale entrata è stata azzerata e aumentata per pari importo lo stanziamento relativo al fondo sperimentale di riequilibrio.

Tale entrata è stata prevista nel bilancio 2011 per un importo di Euro 300.000,00

Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

Dal 1° gennaio 2011 è stata affidata alla Società AIPA SPA, in seguito all'espletamento di gara ad evidenza pubblica, la concessione per il servizio di riscossione e accertamento dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2011/31.12.2015 alle seguenti condizioni:

- a) Compartecipazione al Comune: 88,05%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 11,95%

Le precedenti condizioni erano:

- a) Compartecipazione al Comune: 77%

b) Aggio a favore della concessionaria: 23%

L'entrata accertata per l'anno 2010 è stata pari a Euro 459.162,91 ed è previsto un leggero incremento per l'anno 2011.

Nel presente bilancio pluriennale l'entrata relativa all'imposta di pubblicità è stata così stimata:

anno 2012	Euro 520.000,00
anno 2013	Euro 520.000,00
anno 2014	Euro 520.000,00

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" tale entrata sarà sostituita a decorrere dall'anno 2014 dall'Imposta municipale secondaria.

Nel presente bilancio è stata prevista anche nell'anno 2014 tale voce d'entrata in attesa che venga emanato il regolamento con cui sarà dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria.

Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche

Dal 1° gennaio 2011 è stata affidata alla Società AIPA SPA, in seguito all'espletamento di gara ad evidenza pubblica, la concessione per il servizio di riscossione e accertamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per il periodo 1.1.2011/31.12.2015 alle seguenti condizioni:

- a) Compartecipazione al Comune: 94,05%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 5,95%

Le precedenti condizioni erano:

- a) Compartecipazione al Comune: 83%
- b) Aggio a favore della concessionaria: 17%

L'entrata accertata per l'anno 2010 è stata pari a Euro 220.414,48.

Nel presente bilancio pluriennale l'entrata relativa alla Tosap è stata così stimata:

anno 2012	Euro 221.000,00
anno 2013	Euro 221.000,00
anno 2014	Euro 221.000,00

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” tale entrata sarà sostituita a decorrere dall'anno 2014 dall'Imposta municipale secondaria.

Nel presente bilancio è stata prevista anche nell'anno 2014 tale voce d'entrata in attesa che venga emanato il regolamento con cui sarà dettata la disciplina generale dell'imposta municipale secondaria.

Tariffa Igiene ambientale (TIA)

Tale entrata è stata da sempre inserita nel tit. I del bilancio per la natura tributaria rivestita dalla stessa, così come confermato anche dalla Corte Costituzionale nella sentenza 238 del 2009.

Già nella relazione previsionale e programmatica dello scorso anno erano state evidenziate le difficoltà in merito all'applicazione di tale tributo, in particolare riguardo alla “natura” dell'entrata.

Durante l'anno 2011 nessun chiarimento è arrivato in aiuto ai Comuni che ormai gestiscono questa entrata in ordine sparso.

Si riporta di seguito parte di quanto inserito nella relazione previsionale e programmatica 2011/2013 al fine di ricordare le perplessità rilevate e ad oggi ancora attuali.

Stralcio da relazione previsionale e programmatica 2011/2013 in merito alla TIA

“Con delibera consiliare n. 76 del 22.12.2005 questo Comune ha provveduto, ex art. 49 D.Lgs. n. 22/1997, all'istituzione della Tariffa per la gestione dei rifiuti (TIA), con decorrenza 1° gennaio 2006, e conseguentemente è stata abrogata la tassa smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

L'art. 49 del D. Lgs. N. 22/1997 (Decreto Ronchi) ha previsto la sostituzione della TARSU con una tariffa avente natura di corrispettivo per il servizio reso dagli enti locali, applicata in base alla produzione effettiva (o presunta in base a coefficienti ministeriali) di rifiuti urbani e assimilati ed articolata tra utenze domestiche e non domestiche (DPR 158/1999).

La tariffa, ponendosi all'interno di un sistema a corrispettivo, rappresenta il prezzo unitario di cessione del servizio erogato dall'Ente.

La TIA , tuttavia, è sempre stata fonte di dubbi, problemi e perplessità per i soggetti tenuti ad applicarla (Enti e gestori).

Prescindendo dai diversi problemi applicativi della TIA, una delle questioni principali sulla tariffa è stata sempre la sua natura tributaria o meno.

La Corte Costituzionale con sentenza n. 238 del 24.7.2009 ha stabilito che la Tariffa di igiene ambientale (TIA) del decreto Ronchi è un'entrata di natura tributaria.

Le conseguenze di tale sentenza sono state molteplici. Infatti l'attività di gestione dell'entrata, è stata modellata secondo gli schemi tributari. Si è proceduto dall'anno 2010 a cambiare la metodologia di gestione, a inserire la TIA nel bilancio comunale, a modificare i regolamenti comunali che contenevano elementi privatistici ovvero disposizioni contrastanti con la disciplina applicabile ai tributi locali.

Inoltre tale entrata, in quanto tributo, risulta estranea all'ambito di applicazione dell'IVA.

Questo ha comportato che l'IVA addebitata dal gestore/appaltatore al comune, insieme al corrispettivo dell'appalto, costituisca un costo aggiuntivo, da riaddebitare all'utenza.

Nei riflessi economici, nessun effetto ne è derivato sugli utenti privati, mentre si è determinato un extracosto – pari all'IVA non più detraibile – in capo ai soggetti IVA.

Per cui, riassumendo, il Comune di Cernusco sul Naviglio dall'annualità 2010 ha adeguato la gestione della TIA alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24.7.2009.

A distanza di un anno la gestione di detto tributo anziché essere definitivamente chiarita si è, nel corso dell'anno 2010, ulteriormente complicata, tanto da rendere difficile prendere delle decisioni sulla gestione della TIA dall'anno 2011 con tutte le conseguenze del caso.

Procediamo con ordine.

I Gestori e i Comuni erano in attesa che venisse emanata una norma che chiarisse le modalità di rimborso o non rimborso dell'IVA pagata dagli utenti privati negli anni 2006/2009, anni in cui la TIA era stata considerata un corrispettivo e quindi assoggettata ad IVA (sui giornali si sono susseguiti nel tempo diverse proposte di emendamento per la soluzione di detto problema, proposte mai diventate norma).

Il D.L. n. 78 dl 31.5.2010 all'art. 14, comma 33, pensando di risolvere il problema dei rimborsi IVA, ha stabilito quanto segue:

“33. Le disposizioni di cui all’art. 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. Le controversie relative alla predetta tariffa, sorte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, rientrano nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.”

E’ evidente che la disposizione del comma 33 riguarda la Tariffa integrata ambientale di cui all’art. 238 del D.lgs. n. 152/2006 (c.d. decreto ambientale), per cui essendo il Comune di Cernusco sul Naviglio in regime di Tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del D.lgs. 22/1997 (c.d. Decreto Ronchi) tale norma non risulta applicabile.

Per cui tale norma non ha risolto i problemi dei rimborsi IVA sulla TIA Ronchi pagata negli anni 2006/2009.

Il Ministero delle Finanze, preoccupato di dover emanare disposizioni in merito ai rimborsi IVA che lo potevano coinvolgere (è evidente che se il Comune o il Gestore devono restituire ai contribuenti l’IVA pagata sulla TIA, il Ministero deve farsi carico di rimborsare tale IVA al Comune o al Gestore, trattandosi di importi riscossi dagli utenti per conto dell’Erario e allo stesso riversati), con circolare n. 3/DF del 11.11.2010 ha sostenuto che devono essere applicate anche alla TIA1 (la circolare chiama così la TIA Ronchi) le nuove disposizioni recate dall’art. 14, comma 33, del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha previsto in ordine alla TIA2 (la circolare chiama così la TIA del c.d. decreto ambientale) che le disposizioni di cui all’art. 238 del D.Lgs. n. 152 del 2006, “si interpretano nel senso che la natura della tariffa ivi prevista non è tributaria. La circolare precisa, in particolare, che la disposizione di interpretazione autentica comporta l’assoggettamento ad IVA e la circolare esprime, quindi, il parere che la TIA1 debba continuare ad essere assoggettata all’IVA, come già sostenuto dall’Amministrazione finanziaria nei diversi interventi che si sono succeduti nel tempo.

Secondo l’interpretazione seguita con la circolare 3/DF, si scopre che, in realtà, non è cambiato niente rispetto a luglio 2009. La TIA è una entrata patrimoniale soggetta ad IVA: non sussisteva quindi alcun diritto al rimborso dell’IVA pagata. Non vi era alcuna necessità di riprendere in carico i capitoli di bilancio, tantomeno di rivedere le convenzioni con i Gestori.

Tuttavia, è evidente che un tale chiarimento - a distanza di più di un anno dalla sentenza della Corte Costituzionale, in presenza di sentenze di giudici tributari e di alcune risoluzioni delle direzioni regionali dell’Agenzia delle Entrate che chiariscono la natura tributaria della TIA (interpello del 21 luglio 2010) e la conseguente indebita applicazione dell’IVA - non sembra risolvere tutti i problemi. Anzi, contribuisce ulteriormente a generare incertezza negli enti locali per le evidenti incongruenze che questa impostazione ha.

I più penalizzati sono gli enti, come il Comune di Cernusco sul Naviglio, che adeguandosi alla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 24.7.2009 hanno disciplinato la TIA come tributo e quindi come la TARSU, modificando i regolamenti, le convenzioni con i Gestori e che ad oggi hanno già emesso il ruolo senza IVA. Ad oggi questi enti dovrebbero tornare per la seconda volta indietro, ripristinando i vecchi regolamenti e trattando la TIA come una entrata patrimoniale. Occorrerebbe, soprattutto, emettere delle note di debito per richiedere la differenza di IVA (o versandola incorporandola dai corrispettivi incassati) ed esercitare il diritto alla detrazione sugli acquisti inerenti.

Tuttavia, tale soluzione sarà molto probabilmente oggetto di numerosi ricorsi, non necessariamente influenzati dall'interpretazione del Ministero: occorre infatti tenere presente l'irrilevanza in sede giurisdizionale delle circolari interne dell'Amministrazione, da cui i giudici possono discostarsi qualora interpretino diversamente la normativa.

In particolare, è evidente che la TIA 1 e la TIA 2 hanno una identità sostanziale. L'applicazione del DPR n. 158/1999 elimina le piccole differenze che caratterizzavano i due prelievi (Autorità d'Ambito a parte, la TIA 2 si differenziava dalla TIA 1 per alcuni particolari, come la differenziazione per fasce di reddito). Tuttavia, è altrettanto evidente, che la TIA 1 e la TIA 2 hanno una identità sostanziale con la TARSU.

.....omissis.....

Di conseguenza, in assenza di una reale differenziazione tra i tre prelievi ed in assenza di una reale applicazione dei principi ispiratori della Tariffa, ovvero la correlazione tra costo del servizio imputato al singolo e la sua effettiva produzione dei rifiuti, è molto probabile che i giudici confermino il loro orientamento e statuiscono la natura tributaria della TIA. L'Agenzia delle Entrate ha, in Trentino, assoggettato ad IVA la Tariffa, ma in virtù del sistema integrato di raccolta rifiuti predisposto dalla Provincia autonoma di Trento, assimilabile a quello della Tariffa Integrata ambientale disciplinata dal D.Lgs. 152/2006 (e non l'utilizzo dei coefficienti del D.P.R. 158 del 1999). Ove tale sistema non esista, la TIA1 o 2, non è nient'altro che la TARSU chiamata corrispettivo.

.....omissis.....

A sostegno del corretto comportamento che l'Ente intende seguire si cita la deliberazione della Corte dei Conti del Piemonte n. 65 dell' 11 novembre 2010 con la quale la Corte chiarisce alcuni punti controversi della TIA (TIA1, ex art. 49 D.Lgs. 22/1997) dopo la sentenza della Corte Costituzionale, gettando ulteriori dubbi sulla circolare n. 3/DF del 2010 del Ministero delle Finanze.

La Corte dei Conti, alla luce del fatto che “non pare oggi revocabile in dubbio che alla Tariffa di igiene ambientale prevista dall'art. 49 D.Lgs. n. 22/1997 sia da riconoscere natura di tributo” precisa che:

- 1) La TIA deve essere determinata dal Comune. La determinazione da parte del soggetto gestore è illegittima. Questa deve formare oggetto di apposita deliberazione del competente organo comunale senza che sia sufficiente una mera presa d'atto. Precisa la Corte “E' infatti necessario che l'ente faccia proprio l'atto di determinazione del tributo, espressione del proprio potere impositivo, e ne assuma, di conseguenza, la responsabilità politica”;*
- 2) La ritenuta natura di tributo della TIA - e di soggetto attivo in capo al Comune - implica la sua iscrizione nel bilancio comunale al Titolo I (Entrate tributarie) secondo l'art. 165 TUEL. La remunerazione da parte del Comune del servizio di gestione dei rifiuti e di riscossione del tributo costituirà una uscita di parte corrente, nonché un costo di cui l'ente stesso dovrà tenere conto nel deliberare la Tariffa. Infatti, a differenza di quanto avveniva per la precedente Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ex D.Lgs. n. 507/1993 (TARSU), per la TIA il gettito deve assicurare l'integrale copertura del costo dei servizi;*
- 3) Alla TIA sono applicabili le norme generali in materia tributaria e quindi: il D.lgs. 546/1992 per il contenzioso, lo Statuto del Contribuente; le norme in materia di modalità e termini per l'accertamento, da parte degli enti locali, dei*

tributi di propria competenza ex art. 1 commi 161 e 171 L. 296/2006 ; il DPR n. 602/1973, per la riscossione (tramite ruolo). Per quanto attiene alle sanzioni, si applica l'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 per quanto attiene il ritardato o omesso versamento dei tributi. Laddove invece vengano violate disposizioni del regolamento comunale sulle entrate si renderà applicabile l'art. 7bis TUEL, introdotto dalla L. 6 gennaio 2003 n. 3, che commina una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di disposizioni dei regolamenti comunali;

- 4) *Andranno comunicati al Ministero i regolamenti della TIA e le successive modifiche, analogamente a quelli delle altre entrate tributarie, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Parimenti dovranno essere comunicate e rese pubbliche le modifiche che siano in seguito apportate al medesimo”*

Oggi ci troviamo nella medesima confusione dell'anno 2011. A complicare ulteriormente la situazione è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 ottobre 2011, che ha proceduto all'aggiornamento della codifica SIOPE.

Nel decreto tale entrata è stata spostata dal tit. I (ossia di natura tributaria) al tit. III (ossia di natura patrimoniale). In particolare il decreto definisce, al codice SIOPE 3133, la “Tariffa d'igiene ambientale” come segue:

“Entrate derivanti dalla tariffa di igiene ambientale o TIA per la gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni, di cui all'art. 49 del D.L.vo 22/1997 e di cui all'art. 238, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Al riguardo si richiamano anche l'art. 14, comma 33 del D.L. 78/2010 e la circolare del Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell'11.11.2010.”

Il richiamo all'art. 14, comma 33 del D.L. 78/2010 e alla circolare del Dipartimento delle finanze n. 3/DF dell'11.11.2010 significa che il Ministero dell'Economia e delle Finanze “insiste” nella sua volontà di assoggettare tale entrata all'IVA nonostante la sentenza della Corte Costituzionale.

Al fine di avvalorare la natura tributaria della TIA1 (TIA decreto Ronchi), si evidenzia come il legislatore ha istituito con il D.L. 201/2011, con decorrenza dal 2013, la TA.R.E.S., tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che è andato a risolvere definitivamente il problema sancendo la natura tributaria di un prelievo del tutto analogo alla TIA1 (ed alla TIA2).

Pertanto si ritiene non corretto l'assoggettamento ad IVA della TIA1, trattandosi di entrata di natura tributarie e pertanto come tale va inserita al titolo I del bilancio.

Con riferimento alla tutela da possibili accertamenti fiscali sussistono maggiori margini per ricorrere in un ipotetico contenzioso tributario volto al recupero dell'IVA non addebitata all'utenza piuttosto che nei confronti degli utenti per l'indebita rivalsa. Infatti, si sta formando un orientamento praticamente univoco in giurisprudenza e che costringerebbe l'Ente a restituire l'IVA addebitata in rivalsa.

Per la TIA è stato inserito in bilancio il seguente stanziamento:

anno 2012 Euro 4.103.015,00

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TA.R.E.S.)

Come già sopra anticipato, l'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 (c.d. decreto salva-Italia), ha soppresso con decorrenza 1° gennaio 2013 tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti e ha istituito dal 1° gennaio 2013, al comma 1, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni.

Questo nuovo tributo mutua sostanzialmente i principi della Tarsu, ma recepisce le modalità di determinazione della tariffa Ronchi

La base imponibile è, analogamente alla TA.R.S.U., la superficie dei locali e delle aree. Tuttavia, a differenza della TA.R.S.U., non si farà più riferimento alla superficie calpestabile produttiva di rifiuti urbani ed assimilati, ma per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo sarà pari all'80% della superficie catastale determinata con i criteri di cui al DPR 138/1998.

Di conseguenza, salvo modifiche o chiarimenti, il riferimento sarà il dato catastale, a nulla rilevando una diversa precedente iscrizione a ruolo, con ciò creando problemi nel caso di superfici denunciate in maniera maggiore. Si conferma la procedura di rettifica d'ufficio già determinata dall'art. 70 D.Lgs. 507/1993 nel caso di superfici denunciate in maniera inferiore, mentre per quelle denunciate in maniera superiore è dubbio se si possa o si debba procedere alla tassazione già sulla nuova superficie.

Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

Anche per TA.R.E.S. nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con successivo regolamento ministeriale. Nelle more della sua determinazione, si farà riferimento al D.P.R. 158/1999 (che disciplina il metodo normalizzato per la T.I.A.).

La tariffa riprende la composizione binomia della TIA: è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, senza alcun periodo transitorio. La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi per l'avvio alla discarica (art. 15 D.Lgs. 36/2003). Non si fa riferimento al costo per lo spazzamento strade che, attesa la copertura integrale, dovrebbe essere compreso nel costo del servizio.

Con regolamento ministeriale da emanarsi entro il 31 ottobre 2012 saranno stabiliti i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa. Il regolamento si applicherà a decorrere dall'anno successivo alla data della sua

entrata in vigore. Come già accennato, si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino all'applicazione del regolamento, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Il comma 13 dispone che a T.A.R.E.S. si applichi una semplice maggiorazione, di regola pari a 0,30 Euro al metro quadro, a copertura dei costi per i servizi indivisibili.

I comuni possono, con deliberazione del Consiglio comunale, procedere all'aumento fino a 0,40 euro al metro quadrato (non è prevista una riduzione), graduandola anche in relazione alla zona ed alla tipologia di immobile.

Di conseguenza, ai medesimi soggetti passivi ed alle medesime superfici imponibili si applicherà, senza alcuna distinzione o diversa modalità di applicazione, una tariffa in ogni caso maggiorata di 0,30 euro al mq. Il riferimento alla superficie imponibile T.A.R.E.S., se può avere un senso per quanto riguarda il criterio della superficie catastale (80%), al netto, eventualmente, delle superfici impraticabili, non trova alcuna correlazione con le superfici escluse, perché produttive di rifiuti speciali. Non esiste infatti una “non correlazione” tra i servizi indivisibili dei comuni (es. la polizia municipale o l'illuminazione pubblica) e le superfici produttive di rifiuti speciali che, se non devono essere assoggettate a T.A.R.S.U. potrebbero ben essere assoggettate al tributo sui servizi.

Il comma 13-bis, dell'art. 14, prevede che il fondo sperimentale di riequilibrio venga ridotto in misura corrispondente all'importo della maggiorazione calcolata a 0,30 euro al metro quadrato. In caso di incapienza ciascun comune deve versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

Per cui ai Comuni non rimane nulla della maggiorazione stabilita nella misura di Euro 0,30 al metro quadrato.

Per cui nel bilancio 2012/2014 tale entrata è stata così prevista:

tributo comunale sui rifiuti 2013	4.200.000,00
maggiorazione 0,3 euro al mq a copertura costi servizi indivisibili anno 2013	770.000,00
TOTALE ENTRATA T.A.R.E.S. 2013	4.970.000,00

Il medesimo importo è stato previsto per l'annualità 2014.

Compartecipazione al gettito IRPEF

Entrata prevista nel bilancio di previsione 2011, ma successivamente azzerata in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 c.d. "Federalismo fiscale municipale".

L'entrata in vigore del federalismo fiscale non ha comportato modifiche nell'entità complessiva delle entrate spettanti ai Comuni, ma ha comportato esclusivamente l'azzeramento della compartecipazione all'Irpef e dei contributi statali (fatta eccezione per il trasferimento fondo sviluppo investimenti).

Tali entrate (compartecipazione all'irpef e contributi statali) sono state sostituite dalle seguenti entrate:

- 1) Compartecipazione gettito IVA
- 2) Fondo sperimentale di riequilibrio

Compartecipazione gettito IVA e fondo sperimentale di riequilibrio

Queste due voci d'entrata, come sopra riportato, sono le entrate derivanti dall'entrata in vigore del federalismo fiscale.

In particolare il federalismo fiscale ha comportato le seguenti differenze nella redazione dei bilanci dei comuni:

- Azzeramento della voce relativa alla compartecipazione all'IRPEF (inserita a tit. I) e di tutti i trasferimenti statali inseriti a tit. II, III e IV (fatta eccezione per il fondo sviluppo investimenti a tit. II) e inserimento a tit. I dell'entrata relativa alla "Compartecipazione al gettito IVA" e del "Fondo sperimentale di riequilibrio" per gli anni 2012 e 2013 che diverrà dal 2014 "Fondo perequativo";
- Entrata tit. I "addizionale energia elettrica" viene sostituita da una accisa che va alla Stato e il Comune riceve un importo pari all'addizionale attualmente in vigore che viene inserito nel fondo di riequilibrio;
- dal 2013 i trasferimenti regionali, inseriti a tit. II, vengono tutti azzerati e vanno inserite a tit. I le seguenti voci (art. 12 D.Lgs 68/2011):
 - 1) Compartecipazione addizionale IRPEF regionale
 - 2) Fondo sperimentale regionale di riequilibrio

Il D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia) ha previsto diverse riduzioni a carico del fondo sperimentale di riequilibrio, in particolare:

- 1) Riduzione prevista, a decorrere dall'anno 2012, dal comma 17 art. 13, per maggior gettito imposta I.M.U. anno 2012 rispetto anno 2011 (stimato in Euro 2.275.000,00);

- 2) Concorso alla manovra da parte degli Enti Locali, art. 28 comma 7: taglio complessivo di Euro 1.450 milioni per gli anni 2012 e successivi; si tratta di un ulteriore taglio che si aggiunge ai tagli già effettuati dal D.L. 78/2010 che per il Comune di Cernusco sul Naviglio ammontano a complessivi Euro 1.199.000,00. Il nuovo taglio è stato stimato in Euro 800.000,00, ma potrebbe anche risultare superiore tenuto conto che rispetto alle modalità di quantificazione dei tagli previsti dal D.L. 78/2010, il comma 9 dell'art. 28 prevede che *“la riduzione di cui al comma 7, è ripartita in proporzione alla distribuzione territoriale dell'imposta municipale propria sperimentale di cui all'art. 13 del presente decreto.”*

La logica è chi ha base imponibile I.M.U. elevata può recuperare il taglio operato attraverso incrementi di aliquota I.M.U.. E' evidente che basi imponibili I.M.U. basse non consentono di rientrare dal taglio. Sicuramente Cernusco sul Naviglio si trova nella 1a casistica avendo rendite catastali di un certo valore, quindi ci dovremo aspettare un taglio proporzionato alla ns. base imponibile. Inoltre ci sarà una riduzione anche del gettito dell'addizionale IRPEF per il mancato assoggettamento delle rendite all'IRPEF degli immobili non locati (a disposizione) a seguito entrata in vigore dell'I.M.U.

Per cui i cittadini che più pagano I.M.U. perché hanno già rendite catastali di un certo valore, dovrebbero pagare una maggiore I.M.U. (maggiorazioni di aliquote deliberate dai propri Comuni per rientrare dai tagli) perché i loro Enti saranno anche più penalizzati dai tagli previsti dall'art. 28.

- 3) A decorrere dall'annualità 2013 riduzione prevista dall'art. 14, comma 13 bis, per applicazione maggiorazione di 0,30 euro al mq per la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, quota che viene inserita nella nuova T.A.R.E.S.. Tale riduzione è stata stimata in Euro 770.000,00.

Riassumendo nel bilancio 2012/2014 tali entrate sono state così previste:

PREVISIONE ANNO 2012	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IVA	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
previsione 2011	1.982.100,00	3.302.082,00
taglio trasferimenti previsto dal D.L. 78/2010 (quota anno 2012)	0,00	- 482.014,00
ex addizionale Enel	0,00	+ 300.000,00
riduzione per maggior gettito IMU	0,00	- 2.275.000,00
taglio trasferimenti art. 28, comma 7, D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)	0,0	- 800.000,00
Differenza	1.982.100,00	45.068,00
STANZIAMENTO PREVISTO ANNO 2012	1.982.100,00	45.000,00

PREVISIONE ANNI 2013 E 2014	COMPARTECIPAZIONE GETTITO IVA	FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO
previsione 2011	1.982.100,00	3.302.082,00
taglio trasferimenti previsto dal D.L. 78/2010 (quota anno 2012)	0,00	- 482.014,00
ex addizionale Enel	0,00	+ 300.000,00
riduzione per maggior gettito IMU	0,00	- 2.275.000,00
taglio trasferimenti art. 28, comma 7, D.L. 201/2011 (decreto salva-Italia)	0,00	- 800.000,00
riduzione per introduzione maggiorazione di euro 0,3 al mq a copertura servizi indivisibili (T.A.R.E.S.)	- 725.000,00	- 45.000,00
Differenza	1.257.100,00	68,00
STANZIAMENTO PREVISTO ANNI 2013 E 2014	1.257.100,00	0,00

Per quanto riguarda la compartecipazione all'IVA per l'anno 2011 era stato previsto che il riparto venisse effettuato con riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al prelievo IVA; In sede di prima applicazione, e in attesa della determinazione del gettito dell'imposta sul valore aggiunto ripartito per ogni Comune, l'assegnazione del gettito agli enti, per il 2011, è stato fatto sulla base del gettito dell'imposta sul valore aggiunto per Provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun Comune.

Il D.L. 201/2011 (art. 14 commi 18, 19 e 19bis) include la compartecipazione IVA nel fondo sperimentale di riequilibrio per tutto il triennio di sperimentazione dell'I.M.U. (2012/2014).

Non si applicherà più la distribuzione del gettito regionale in base alla popolazione residente (come da DPCM 17 giugno 2011), dato che la compartecipazione (quantificata nel 2% del gettito IRPEF) sarà attribuita con le medesime modalità di distribuzione del fondo sperimentale.

Compartecipazione addizionale IRPEF regionale e Fondo sperimentale regionale di riequilibrio

L'art. 12 del. D.lgs n. 68 del 6.5.2011 "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario" ha stabilito che:

"Art. 12 *Soppressione dei trasferimenti dalle regioni a statuto ordinario ai comuni e compartecipazione comunale alla addizionale regionale all'IRPEF*

1. Ciascuna regione a statuto ordinario sopprime, a decorrere dal 2013, i trasferimenti regionali di parte corrente e, ove non finanziati tramite il ricorso all'indebitamento, in conto capitale, diretti al finanziamento delle spese dei comuni, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera e), della citata legge n. 42 del 2009, aventi carattere di generalità e permanenza.

2. Con efficacia a decorrere dal 2013, ciascuna regione a statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'IRPEF, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali soppressi ai sensi del comma 1. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei comuni. L'individuazione dei trasferimenti regionali fiscalizzabili è oggetto di condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale ovvero, ove effettivamente costituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

4. Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata l'attuazione del presente articolo, ciascuna regione istituisce un Fondo sperimentale regionale di riequilibrio in cui confluisce una percentuale non superiore al 30 per cento del gettito di cui al comma 2. Con le modalità stabilite dal medesimo comma, sono determinati il riparto del Fondo, nonché le quote del gettito che, anno per anno, sono devolute al singolo comune in cui si sono verificati i presupposti di imposta.

5. Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio ha durata di tre anni."

Nel bilancio 2012/2013 sono stati azzerati, a decorrere dall'anno 2013, tutti i trasferimenti regionali, fatta eccezione per i fondi per il piano di zona. Sono stati istituiti a tit. I i seguenti nuovi capitoli di entrata:

Compartecipazione addizionale IRPEF regionale
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio

Tali voci sono previste dal 2013 nei seguenti importi:

Compartecipazione addizionale IRPEF regionale	Euro 400.000,00
Fondo sperimentale regionale di riequilibrio	Euro 332.500,00

Tali importi corrispondono esattamente ai trasferimenti regionali previsti al tit. II per l'anno 2012:

Denominazione trasferimento Regionale	previsione bilancio anno 2012
- contributo per funzioni paesaggistiche ambientali	- 500,00
- contributi regionali smaltimento amianto	1.000,00
- contributo regionale sost. abitazioni in locazione	200.000,00
- contributo gestione asili nido	56.000,00
- contributo assistenza domiciliare minori	14.500,00
- contributo per affidi minori L.R. 1/86	60.500,00
- contributo per inserimenti lavorativi	20.000,00
- contributo regione per assistenza domiciliare anziani	43.000,00
- contributo per centri ricreativi	10.500,00
- contributo L. 162/98	1.000,00
- contributo f.sanitario per centro diurno disabili	265.000,00
- contributo per servizi residenziali per disabili	10.000,00
- contributo centro C.A.G.	19.000,00
- contributo per servizi diurni disabili	31.500,00
TOTALE	732.500,00

2.2.1.4 – Per l'ICI indicare la percentuale d'incidenza delle entrate tributarie dei fabbricati produttivi sulle abitazioni.

2.2.1.5 – Illustrazione delle aliquote applicate e dimostrazione delle congruità del gettito iscritto per ciascuna risorsa nel triennio in rapporto ai cespiti imponibili.

Aliquota IMU anni 2012-2013-2014:

- 0,4 per cento per le abitazioni principali e relative pertinenze
- 0,76 per cento per tutti gli altri immobili e terreni
- 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale

Detrazione per abitazione principale € 200,00 oltre ad Euro 50,00, per i soli anni 2012 e 2013, per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino ad un massimo di Euro 400,00.

Detrazione massima consentita Euro 600,00 (200,00 + 400,00).

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto nel triennio si veda quanto sopra riportato al paragrafo 2.2.1.3.

Addizionale IRPEF:

anni 2012, 2013 e 2014: aliquota dello 0,70%. Esenzione per i redditi fino a € 10.000,00.

Per quanto riguarda la congruità del gettito iscritto nel triennio si veda quanto sopra riportato.

2.2.1.6 – Indicazione del nome, del cognome e della posizione dei responsabili dei singoli tributi.

Funzionario responsabile:

Amelia Negroni Direttore area economico-finanziaria

2.2.1.7 – Altre considerazioni e vincoli